



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "INNOCENZO XII" - 00042 ANZIO(RM)**

Sede Istituzionale: Via Pegaso 6 -- Dirigenza e Direzione: Via Ardeatina 87 - tel. 06/12.112.5108) -- Succursale: Via Nerone  
C.F.:82005080583 - C.M.: RMPS160002-Cod.Univ.Uff.: UF81VG - PEIO: rmps160002@istruzione.it - PEIC:  
rmps160002@pec.istruzione.it



### **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE ALLE SINGOLE DISCIPLINE**

Il Consiglio di classe valuterà l'impegno, gli atteggiamenti cognitivi e metacognitivi, il superamento di eventuali debiti relativi al I periodo, il progresso nella conoscenza della disciplina, le competenze acquisite, la frequenza delle lezioni e la partecipazione attiva.

Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009) la valutazione degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del R.D. 4/05/1925, n. 653 e dell'art. 37, comma 3 D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

Considerata l'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 e il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno, n. 122, i docenti, nella formulazione della loro proposta di voto, dovranno effettuare la media di tutti i voti conseguiti dallo studente nel secondo periodo.

Dovranno inoltre tener conto della valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio valorizzando **l'eventuale progresso dello studente** nel corso del secondo periodo, che concorrerà in modo positivo alla formulazione del voto finale.

### **CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Considerato che il comma 5 dell'art. 1 del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che:

**“Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto delle libertà di insegnamento”**

Si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione ai quali i Consigli di classe, pur nel rispetto della loro autonomia di giudizio, dovranno attenersi:

“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente (art. 4, comma 5 del D.P.R. 122/2009).

Si procederà alla **non ammissione alla classe successiva** qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:

- Voto di condotta inferiore a sei
- Tre o più discipline non sufficienti

- Due discipline gravemente insufficienti (mancanza di almeno 5 punti per il conseguimento della media del 6 nelle due discipline).

Considerato il comma 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 122/2009, si procederà alla **sospensione del giudizio in presenza di una o due discipline non sufficienti**.

In caso di sospensione del giudizio gli studenti dovranno sostenere un esame finale in ciascuna delle discipline, una o due, non sufficienti.

Il Consiglio di classe procederà alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, **in caso di esito positivo comporterà l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico**.

Si procederà **alla non ammissione alla classe successiva** se, a seguito, di tali verifiche lo studente non conseguirà la votazione di **6/10** nelle discipline per le quali ha avuto la sospensione del giudizio.

### **CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (articolo 13, comma 2, del D.lgs. 62/2017)**

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
- b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
- c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

### **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO**

Il Consiglio di classe attribuisce a ciascuno studente il credito scolastico (espresso in numero intero) all'interno delle bande di oscillazione tenendo in considerazione, nell'ordine, oltre la media M dei voti

- 1) l'assiduità della frequenza scolastica (numero di assenze, ritardi e uscite anticipate);
- 2) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- 3) i crediti formativi.

Il Collegio dei Docenti esprime le seguenti indicazioni generali al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe per l'attribuzione dell'eventuale credito.

Contribuisce all'attribuzione del credito quanto segue:

- Frequenza alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola (con almeno il 75% di ore di presenza);
- Frequenza di corsi di lingue debitamente certificati;
- Partecipazione agli scambi culturali;
- Partecipazione alle competizioni culturali e sportive della scuola e alle competizioni provinciali, regionali, nazionali, internazionali;
- Attività sportiva a livello agonistico regionale o nazionale debitamente certificata;
- Attività di volontariato continuativa all'interno di organismi riconosciuti debitamente certificati.

Sono da considerarsi crediti formativi tutte le certificazioni linguistiche informatiche musicali e sportive rilasciate da enti esterni.

Si precisa che per le certificazioni linguistiche, se il risultato d'esame è noto in data successiva al 15 maggio, la certificazione potrà avere valore nell'anno scolastico successivo.

Il valore massimo della fascia di appartenenza della media dei voti sarà attribuito con:

- Media dei voti con decimale superiore a 0,5
- Voto dieci in condotta

**In caso di ammissione alla classe successiva con voto di consiglio nello scrutinio di giugno, sarà attribuito il valore minimo della fascia di appartenenza della media dei voti.**

**In caso di sospensione di giudizio nello scrutinio relativo alla medesima sospensione, in caso di ammissione alla classe successiva, sarà attribuito il valore minimo della fascia di appartenenza della media dei voti.**

**CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO NELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO in caso di:**

- 1 – Ammissione all'Esame di Stato con voto insufficiente in una disciplina**
- 2 – Ammissione all'Esame di Stato con tutte sufficienze ottenute con voto di Consiglio.**

**1) AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CON VOTO INSUFFICIENTE IN UNA DISCIPLINA**

Gli studenti ammessi con voto insufficiente in una disciplina avranno il punteggio minimo della fascia di appartenenza della media dei voti conseguita.

**2) AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CON TUTTE SUFFICIENZE OTTENUTE CON VOTO DI CONSIGLIO**

Gli studenti ammessi con tutte sufficienze ottenute con voto di consiglio, avranno il punteggio minimo della fascia di appartenenza della media dei voti conseguita, che si intende calcolata con le valutazioni attribuite dopo il voto di consiglio.